

Notaio Maria Cristina Lupacchino

Via Roma, 106
20013 Magenta
Tel. 02.89654682 - Fax 02.89654683
e-mail: mlupacchino@notariato.it

Repertorio n. 1667

Raccolta n. 1142

ATTO COSTITUTIVO DI ASSOCIAZIONE

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilaventitré, il giorno ventisei del mese di gennaio, presso la sede della BCC Creasca e Mantovana in Crema, piazza Garibaldi n. 29.

Davanti a me, dott.ssa Maria Cristina Lupacchino, Notaio in Magenta, iscritta nel Ruolo del Distretto notarile di Milano, sono comparsi:

- **GIROLETTI Francesco**, nato a Sergnano (CR) il 28 dicembre 1950, residente in Sergnano (CR), strada Vallarsa n. 1, codice fiscale: GRL FNC 50T28 I627X;

il quale interviene al presente atto sia in proprio, sia nella sua qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione e legale rappresentante della:

- "**BANCA CREMASCA E MANTOVANA - CREDITO COOPERATIVO - SOCIETA' COOPERATIVA**", con sede legale in Crema, piazza Garibaldi n. 29, numero di iscrizione nel Registro delle Imprese di Cremona e codice fiscale: 01230590190, REA n. CR-153413, società costituita in Italia e soggetta all'attività di direzione e coordinamento di ICCREA BANCA SPA - ISTITUTO CENTRALE DEL CREDITO COOPERATIVO, codice fiscale: 04774801007, partita IVA del Gruppo IVA: 15240741007;

a quanto *infra* autorizzato in forza dei poteri derivanti dalle delibere del Consiglio di Amministrazione in data 17 ottobre 2022 e in data 9 gennaio 2023;

- **BARDINI Davide**, nato a Mantova (MN) il 20 aprile 1968, residente in Mantova (MN), piazza Virgiliana n. 41, codice fiscale: BRD DVD 68D20 E897S;

- **BIANCHESSI Clara**, nata a Crema (CR) il 27 maggio 1968, residente in Sergnano (CR), via Repubblica n. 15, codice fiscale: BNC CLR 68E67 D142E;

- **BIANCHINI Laura**, nata a Mantova (MN) il 19 luglio 1972, residente in Mantova (MN), viale della Repubblica n. 8, codice fiscale: BNC LRA 72L59 E897F;

- **FERRARI Ruggero**, nato a Crema (CR) il 7 dicembre 1967, residente in Caperngnanica (CR), via Libertà n. 3, codice fiscale: FRR RGR 67T07 D142W;

- **FROSI Roberto**, nato a Treviglio (BG) il 27 maggio 1980, residente in Izano (CR), via Roma n. 101/A, codice fiscale: FRS RRT 80E27 L400Y;

- **GROSSI Paolo**, nato a Mantova (MN) il 9 marzo 1965, residente in Asola (MN), via Fratelli Cairoli n. 7, codice fiscale: GRS PLA 65C09 E897C;

- **MOSCONI Massimo**, nato a Soresina (CR) il 10 novembre 1957, residente in Soresina (CR), via Pozzo Farinello n. 27, codice fiscale: MSC MSM 57S10 I849H;

- **PILONI Giovanna**, nata a Crema (CR) il 18 settembre 1958, residente in Offanengo (CR), via del Paladino n. 8, codice fiscale: PLN GNN 58P58 D142D;

- **SARDINI Stefano**, nato a Mantova (MN) il 13 marzo 1954, residente in Castiglione delle Stiviere (MN), via Giuseppe Verdi n. 72/B, codice fiscale: SRD SFN 54C13 E897D;

- **SCALMANA Oscar**, nato a Asola (MN) il 9 marzo 1960, residente in Remedello (BS), viale della Stazione n. 15/B, codice fiscale: SCL SCR 60C09 A470M;

- **SCANDELLI Pierangelo**, nato a Ripalta Creasca (CR) il 23 dicembre 1950, residente in Ripalta Guerina (CR), via Piave n. 5, codice fiscale: SCN PNG 50T23 H315J;

- **TRIASI Franco**, nato a Sergnano (CR) il 13 novembre 1945, residente in Sergnano (CR), via Don Francesco Conti n. 57, codice fiscale: TRS FNC 45S13 I627Q;

- **VAIANI Alessandra**, nata a Crema (CR) il 13 gennaio 1970, residente in Ripalta Creasca (CR), via Partigiani n. 5, codice fiscale: VNA LSN 70A53 D142Y;

tutti cittadini italiani.

Detti comparenti, della cui identità personale io Notaio sono certa,

AGENZIA DELLE ENTRATE
Ufficio Territoriale Atti pubblici,
Successioni e Rimborsi IVA
di Milano - DP I
Registrato il 27/01/2023
al n. 5429/1T
con euro Esente

convengono e stipulano quanto segue:

1) Costituzione e denominazione

Tra la BANCA CREMASCA E MANTOVANA - CREDITO COOPERATIVO - SOCIETA' COOPERATIVA, come sopra rappresentata, quale socio sostenitore, e i signori GIROLETTI Francesco, BARDINI Davide, BIANCHESSI Clara, BIANCHINI Laura, FERRARI Ruggero, FROSI Roberto, GROSSI Paolo, MOSCONI Massimo, PILONI Giovanna, SARDINI Stefano, SCALMANA Oscar, SCANDELLI Pierangelo, TRIASSI Franco e VAIANI Alessandra, quali soci ordinari,

viene costituita,

ai sensi del d. lgs. n. 117/2017 (recante il "Codice del Terzo Settore"), una Associazione assistenziale di natura mutualistica denominata:

"CreMan per Te - ETS Associazione Mutualistica di Assistenza",

in breve **"CreMan per Te - ETS".**

L'Associazione, in deroga al D.P.R. n. 361/2000, acquisterà la personalità giuridica mediante iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

Nel periodo precedente l'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, l'acronimo "ETS" non è spendibile nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.

Successivamente all'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, l'Associazione indica gli estremi dell'iscrizione negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.

2) Sede

L'Associazione ha sede nel Comune di Crema.

Ai soli fini dell'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, i comparenti convengono di fissare l'indirizzo ove inizialmente è posta la sede dell'Associazione in piazza Garibaldi n. 29.

3) Scopo

L'Associazione è costituita per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento di attività di interesse generale in forma di mutualità.

I principi della mutualità volontaria e il metodo della reciproca assistenza sono in primo luogo la reciproca prestazione di aiuto tra gli associati al verificarsi degli ipotizzati bisogni, per il tramite della formazione, diretta e indiretta, dei mezzi necessari da utilizzarsi nelle situazioni previste.

I principi della mutualità volontaria e il metodo della reciproca assistenza si possono attuare anche attraverso il reciproco soccorso tra gli associati nella forma della prestazione d'opera erogata dagli associati a favore di altri associati o relativi familiari in modo personale, spontaneo e gratuito.

I principi della mutualità volontaria e il metodo della reciproca assistenza sono alla base del patto sociale che lega gli associati sia tra di loro che verso l'Associazione, pertanto tutte le iniziative ed attività che sono realizzate dall'Associazione, debbono ispirarsi a tali principi e metodo, sia dal punto di vista formale che sostanziale.

Il patrimonio della Mutua, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli Organi sociali, anche nel caso di recesso

o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

4) Attività di interesse generale che costituiscono l'oggetto sociale

L'Associazione non ha scopo di lucro.

L'Associazione, nel rispetto dei principi e del metodo della mutualità, persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante l'esercizio di una o più delle attività di interesse generale previste dall'articolo 5 del D.lgs. 117/2017 e successive modificazioni ed integrazioni, con particolare riguardo ai seguenti ambiti operativi:

- interventi e prestazioni sanitarie;
- interventi e servizi sociali;
- prestazioni socio-sanitarie;
- attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale.

Le attività di cui sopra vengono svolte in conformità al contenuto e ai limiti definitori indicati nell'art. 5 del Codice del Terzo settore. In tale contesto l'Associazione in particolare si prefigge: la promozione e l'inclusione sociale nel proprio territorio affinché ogni persona possa rappresentare una più efficace risorsa per la comunità anche attraverso:

- a) l'attuazione dei principi di uguaglianza, di pari dignità sociale degli individui e dei gruppi;
- b) l'attuazione del principio di sussidiarietà e di solidarietà, per affermare i diritti di tutti i residenti, anche immigrati, e per superare squilibri economici, sociali, territoriali e culturali;
- c) lo sviluppo della democrazia e della persona umana;
- d) la piena attuazione dei diritti di cittadinanza e la realizzazione delle pari opportunità fra donne e uomini;
- e) la tutela e la valorizzazione delle risorse ambientali e del patrimonio storico ed artistico;
- f) la realizzazione di uno sviluppo economico e sociale che valorizzi le attitudini e le capacità umane e professionali;
- g) la realizzazione di un sistema integrato di servizi sanitari e sociali;
- h) il superamento di tutte le forme di disagio sociale;
- i) l'affermazione del diritto alla cultura, alla educazione ed alla formazione permanente;
- j) lo sviluppo della pratica sportiva e di educazione del corpo ed alla promozione della salute.

Nello specifico, l'Associazione **in ambito sanitario** promuove e gestisce, direttamente o in convenzione, un sistema mutualistico integrativo e complementare del servizio sanitario nazionale. In particolare, per il raggiungimento di tale fine, l'Associazione potrà:

- erogare sussidi nella forma delle diarie da ricovero e dei rimborsi delle spese medico-sanitarie;
- consentire l'accesso a reti convenzionali per ridurre il costo delle prestazioni mediche e i tempi di attesa;
- favorire l'erogazione di servizi di consulenza medica e pronto intervento;
- organizzare check up e campagne di prevenzione sanitaria;
- favorire la diffusione della cultura della prevenzione e della tutela della salute e promuovere l'adozione di corretti stili di vita al fine di migliorare il benessere psico-fisico dei propri associati;

- favorire servizi socio sanitari di natura residenziale e/o domiciliare anche

attraverso la stipula di convenzioni con cooperative, operatori infermieristici ed altri soggetti deputati all'erogazione di servizi per le persone che necessitano, anche temporaneamente, di assistenza riabilitativa;

- realizzare programmi assistenziali finalizzati a garantire la permanenza a domicilio o in strutture residenziali o semiresidenziali delle persone anziane e disabili;
- favorire l'erogazione di interventi e prestazioni sanitarie ivi comprese quelle di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 Febbraio 2001 pubblicato in G.U. n. 129 del 6 giugno 2001 e successive modificazioni ed integrazioni.

L'Associazione **in ambito sociale** provvede all'erogazione all'associato ed alla sua famiglia di assistenze economiche in caso di vecchiaia, infortunio ed invalidità e sussidi alle famiglie degli associati anche per il caso di morte dell'associato. In particolare, per il raggiungimento di tale fine, l'Associazione potrà:

- erogare sussidi di natura monetaria in caso di vecchiaia, infortunio e invalidità;
- stipulare convenzioni con cooperative, operatori qualificati ed altri soggetti deputati all'erogazione di servizi per le persone anziane o che richiedono assistenza domiciliare;
- erogare sussidi, servizi e prestazioni agli associati e ai loro familiari, soprattutto in presenza di figli, al fine di ridurre gli oneri legati alla gestione della famiglia e delle sue esigenze;
- stipulare convenzioni con operatori economici per ridurre o rendere più sostenibile nell'interesse dell'associato e dei suoi familiari il costo di beni o servizi collegati alla gestione della famiglia e delle sue esigenze;
- erogare direttamente e/o indirettamente interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1 comma 1 e 2 della legge 8 Novembre 2000 n. 328 e successive modificazioni ed integrazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 Febbraio 1992 n. 104 e alla legge 22 giugno 2016 n. 112 e successive modificazioni ed integrazioni.

In **ambito educativo** promuove il miglioramento delle condizioni morali e culturali degli associati e dei loro familiari. In particolare potrà:

- promuovere eventi nei settori dell'informazione ed educazione sanitaria, della formazione professionale e della cultura in generale;
- organizzare corsi di formazione ed altre attività formative, con esclusione delle attività di formazione di cui al D.lgs. 276/2003;
- svolgere attività e promuovere iniziative che possano accrescere le conoscenze, competenze e abilità anche lavorative degli associati e dei loro familiari;
- promuovere ed eventualmente gestire interventi e servizi di educazione, istruzione e formazione professionale ai sensi della legge 28 marzo 2003 n. 53 e successive modificazioni ed integrazioni, nonché attività di interesse generale con finalità educative;
- promuovere ed eventualmente gestire la formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;
- promuovere interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia dell'ambiente e alla valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio;
- organizzare e gestire attività culturali, artistiche o ricreative di interesse

sociale come previsto dall'art. 5 lettera i) del decreto legislativo n. 117/2017 e successive modificazioni;

- promuovere la cultura della legalità, della pace tra i popoli e della non-violenza, nonché l'educazione al consumo responsabile, l'educazione finanziaria, la lotta contro l'usura e la ludopatia.

In **ambito ricreativo** promuove lo svolgimento di attività e l'organizzazione di eventi nel settore del tempo libero.

L'Associazione potrà inoltre:

- promuovere e favorire strumenti, servizi e prestazioni idonei all'avvio al lavoro dell'associato e dei suoi familiari;
- diffondere il rafforzamento dei principi della mutualità ed i legami di solidarietà fra gli associati, nonché fra quest'ultimi ed altri cittadini che si trovano in stato di bisogno o emarginazione attraverso l'organizzazione delle risorse fisiche, materiali, morali degli associati e dei terzi che a qualunque titolo partecipano alle attività dell'Associazione, comprese le prestazioni d'opera erogate dagli associati e loro familiari in modo personale, spontaneo e gratuito;
- organizzare attività sportive dilettantistiche, turistiche di interesse sociale, culturale e religioso, nonché di promozione e diffusione della cultura, e della pratica del volontariato.

Per il raggiungimento degli scopi sociali l'Associazione può stipulare convenzioni con strutture sanitarie, parasanitarie, centri termali, centri di assistenza, aziende di credito, compagnie di assicurazione ed ogni altro ente pubblico e privato.

L'Associazione può anche esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del Terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale sopra individuate, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti dalla normativa vigente.

L'Associazione può esercitare anche attività di raccolta fondi attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva, al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico, in conformità alla normativa vigente.

L'Associazione può inoltre compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni di natura immobiliare, mobiliare necessarie o utili alla realizzazione degli scopi sociali o comunque, sia direttamente che indirettamente, attinenti ai medesimi.

L'Associazione si avvale preferenzialmente dei servizi offerti dagli organismi promossi dalla categoria del Credito Cooperativo cui appartiene il socio Fondatore, nonché dal Comipa, Consorzio tra Mutue Italiane di Previdenza e Assistenza, ideatore e promotore del progetto di mutualità associativa da cui trae ispirazione il presente Statuto.

Prevvia deliberazione del Consiglio di Amministrazione l'Associazione potrà partecipare a consorzi ed enti la cui attività è ritenuta utile ai fini dello sviluppo e del raggiungimento degli scopi dell'Associazione. Potrà altresì collaborare con enti pubblici e privati al fine di sviluppare al meglio la mutualità sul proprio territorio e le proprie finalità statutarie.

Tutte le attività sopra indicate dovranno essere svolte secondo le modalità e in presenza dei requisiti previsti dalle vigenti norme di legge. Resta in particolare precluso all'Associazione lo svolgimento delle attività riservate ai sensi del D.Lgs. n. 385 del 1^a settembre 1993 e del D.Lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998, lo svolgimento delle attività comunque non consentite alle Associazioni di cui agli

articoli 14 e seguenti del Codice Civile o per le quali siano richiesti particolari requisiti o abilitazioni non in possesso dell'Associazione, nonché l'esercizio diretto da parte dell'Associazione delle attività riservate per legge a professionisti iscritti in appositi Ordini, Albi o Elenchi.

Resta inoltre preclusa all'Associazione l'erogazione di prestazioni integrative, complementari o sostitutive rispetto a quelle offerte dal Servizio Sanitario Nazionale, nella forma di Fondo Sanitario Integrativo del Sistema Sanitario Nazionale, istituito o adeguato ai sensi dell'art. 9 del D. Lgs. 502/1992 e successive modificazioni.

È precluso infine l'esercizio di previdenza complementare e forme pensionistiche afferenti, di cui al D. Lgs. 5 dicembre 2005 n. 252.

5) Patrimonio iniziale e quote di ammissione nuovi associati

Il patrimonio iniziale dell'Associazione viene determinato in euro 25.140,00 (venticinquemilacentoquaranta virgola zero zero) e viene versato in denaro come segue:

- dal socio sostenitore BANCA CREMASCA E MANTOVANA - CREDITO COOPERATIVO - SOCIETA' COOPERATIVA, per euro 25.000,00 (venticinquemila virgola zero zero);

- dai soci ordinari GIROLETTI Francesco, BARDINI Davide, BIANCHESSI Clara, BIANCHINI Laura, FERRARI Ruggero, FROSI Roberto, GROSSI Paolo, MOSCONI Massimo, PILONI Giovanna, SARDINI Stefano, SCALMANA Oscar, SCANDELLI Pierangelo, TRIASSI Franco e VAIANI Alessandra, per euro 10,00 (dieci virgola zero zero) ciascuno.

A tale riguardo, i comparenti dichiarano di aver versato il suddetto patrimonio iniziale sul conto corrente dedicato a me intestato presso il Banco di Desio e della Brianza, filiale di Magenta, come segue:

- quanto alla BANCA CREMASCA E MANTOVANA - CREDITO COOPERATIVO - SOCIETA' COOPERATIVA, mediante bonifico bancario di euro 25.000,00 (venticinquemila virgola zero zero) ordinato dalla medesima Banca in data 20 gennaio 2023 ed eseguito il 23 gennaio 2023, ordine di bonifico n. 00012120890;

- quanto ai signori GIROLETTI Francesco, BARDINI Davide, BIANCHESSI Clara, BIANCHINI Laura, FERRARI Ruggero, FROSI Roberto, GROSSI Paolo, MOSCONI Massimo, PILONI Giovanna, SARDINI Stefano, SCALMANA Oscar, SCANDELLI Pierangelo, TRIASSI Franco e VAIANI Alessandra, mediante 14 (quattordici) bonifici bancari della somma di euro 10,00 (dieci virgola zero zero) ciascuno, ordinati su loro mandato dalla BANCA CREMASCA E MANTOVANA - CREDITO COOPERATIVO - SOCIETA' COOPERATIVA in data 20 gennaio 2023 ed eseguiti il 23 gennaio 2023, ordini di bonifico rispettivamente nn. 00012121826, 00012121913, 00012121931, 00012121889, 00012121924, 00012121899, 00012121861, 00012121926, 00012121909, 00012121935, 00012121864, 00012121833, 00012121869 e 00012121879;

conferendomi l'incarico di svincolare la suddetta somma, mediante bonifico bancario a favore dell'Associazione, dopo la sua iscrizione nel RUNTS.

Io Notaio attesto che la somma di euro 25.140,00 (venticinquemilacentoquaranta virgola zero zero), pari all'intero patrimonio iniziale come sopra determinato, risulta depositata sul conto corrente dedicato a me intestato presso il Banco di Desio e della Brianza e accetto l'incarico come sopra conferitomi.

I comparenti convengono di fissare fin d'ora la quota di ammissione dei nuovi soci ordinari che faranno richiesta di ammissione in euro 10,00 (dieci virgola zero zero).

6) Organi dell'Associazione

Gli Organi dell'Associazione sono: l'Assemblea degli Associati; il Consiglio di Amministrazione; il Comitato Esecutivo, se nominato; il Presidente; l'Organo di Controllo.

L'Associazione è inizialmente amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da cinque membri, che resterà in carica per tre esercizi e quindi scadrà alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio che verrà chiuso il 31 (trentuno) dicembre 2025 (duemilaventicinque).

A costituire il primo Consiglio di Amministrazione vengono nominati:

- SCANDELLI Pierangelo, come sopra generalizzato, quale Presidente;
- TRIASSI Franco, come sopra generalizzato, quale consigliere;

scelti sulla lista presentata dal socio sostenitore;

- SARDINI Stefano, come sopra generalizzato, quale Vice-Presidente, MOSCONI Massimo e BIANCHESSI Clara, come sopra generalizzati, quali altri consiglieri; che, qui presenti, accettano le cariche conferite e dichiarano che non sussistono a loro carico cause di incompatibilità, ineleggibilità o decadenza previste dalla legge.

La firma e la rappresentanza dell'Associazione di fronte ai terzi e in giudizio spettano al Presidente del Consiglio di Amministrazione.

In caso di assenza o impedimento del Presidente, tutti i poteri a lui attribuiti spettano al Vice Presidente se nominato o, in mancanza o nell'assenza di questo, a un consigliere designato dal Consiglio. Di fronte ai terzi, la firma di chi sostituisce il Presidente fa prova dell'assenza o dell'impedimento di quest'ultimo.

Previa autorizzazione del Consiglio di Amministrazione il Presidente o chi lo sostituisce potrà delegare i propri poteri ad altro consigliere, nonché, con speciale procura, ad impiegati e collaboratori della Mutua e solo per singoli atti o categorie di atti.

Il tutto come anche precisato all'art. 27 dello Statuto.

Viene istituito l'Organo di Controllo collegiale, composto da tre Controllori effettivi e due supplenti, funzionante ai sensi di legge e di Statuto, che resterà in carica per tre esercizi e quindi scadrà alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio che verrà chiuso il 31 (trentuno) dicembre 2025 (duemilaventicinque).

Come componenti del primo Organo di Controllo vengono nominati:

* la dott.ssa PILONI Giovanna, sopra generalizzata, dottore commercialista e revisore legale, iscritta al n. 343 dell'Albo dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili Sezione A - Cremona e al n. 68103 del Registro dei Revisori Legali, nominata con Decreto Ministeriale del 26 marzo 1996, pubblicato nella G.U. n. n.28BIS del 5 aprile 1996, quale Presidente dell'Organo di Controllo;

* il dott. BARDINI Davide, sopra generalizzato, dottore commercialista e revisore legale, iscritto al n. 483A dell'Albo dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili Sezione A - Mantova e al n. 134019 del Registro dei Revisori Legali, nominato con Decreto Ministeriale del 13 ottobre 2004, pubblicato nella G.U. n. 86 del 29 ottobre 2004, quale Controllore effettivo;

* il dott. FERRARI Ruggero, sopra generalizzato, dottore commercialista e revisore legale, iscritto al n. 373 dell'Albo dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili Sezione A - Cremona e al n. 79383 del Registro dei Revisori Legali, nominato con Decreto Ministeriale del 7 giugno 1999, pubblicato nella G.U. n. 50 del 25 giugno 1999, quale Controllore effettivo;

che accettano le cariche conferite e dichiarano che non sussistono a loro carico cause di incompatibilità, ineleggibilità o decadenza previste dalla legge;

* il dott. PICCAGLI Dino, nato a Mantova (MN) l'8 febbraio 1964, residente in

Porto Mantovano (MN), via Cesare Pavese n. 74, codice fiscale: PCC DNI 64B08

E897Y, cittadino italiano, dottore commercialista e revisore legale, iscritto al n. 470A dell'Albo dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili Sezione A - Mantova e al n. 79899 del Registro dei Revisori Legali, nominato con Decreto Ministeriale del 7 giugno 1999, pubblicato nella G.U. n. 50 del 25 giugno 1999, quale Controllore supplente;

* la dott.ssa MACCALLI Laura, nata a Crema il 15 agosto 1981, residente in Izano, via Madre Teresa di Calcutta n. 38, codice fiscale MCC LRA 81M55 D142I, cittadina italiana, dottore commercialista e revisore legale, iscritta al n. 432 dell'Albo dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili Sezione A - Cremona e al n. 151270 del Registro dei Revisori Legali, nominata con Decreto Ministeriale del 9 giugno 2008, pubblicato nella G.U. n. 54 del 11 luglio 2008, quale Controllore supplente.

L'Organo di Controllo ha tutti i compiti previsti dall'art. 28 dello Statuto e dalla legge e, al superamento dei limiti indicati dalla legge, ove consentito, eserciterà anche la revisione legale dei conti.

Ai componenti dell'Organo di Controllo spetta un compenso annuo di euro 1.500,00 (millecinquecento/00) per il Presidente e di euro 1.000,00 (mille/00) per ciascun componente effettivo.

7) Associati

Il numero degli associati è illimitato. Gli associati si possono suddividere nelle seguenti categorie:

- a) soci ordinari;
- b) soci sostenitori.

La suddivisione degli associati nelle suddette categorie, non implica alcuna differenza di trattamento in merito ai loro diritti e doveri nei confronti dell'Associazione.

Possono essere soci ordinari le persone fisiche che abbiano compiuto la maggiore età e che siano soci, clienti o dipendenti del socio fondatore e sostenitore dell'Associazione: BANCA CREMASCA E MANTOVANA - CREDITO COOPERATIVO - SOCIETA' COOPERATIVA. Possono essere soci ordinari anche le persone fisiche che abbiano compiuto la maggiore età e che abbiano la qualità di iscritti, associati, partecipanti o utenti degli altri soci sostenitori dell'Associazione.

Possono essere soci sostenitori le persone giuridiche che per mezzo dei propri apporti volontari intendano partecipare a programmi pluriennali finalizzati allo sviluppo dell'Associazione e/o sostenere economicamente in ogni forma possibile, anche mettendo a disposizione le proprie risorse umane e tecniche, l'attività dell'Associazione. Le contribuzioni dei soci sostenitori sono sempre volontarie, in quanto non vi è nessun obbligo giuridico a loro carico di contribuire in quanto trattasi in ogni caso di liberalità erogate a favore dell'Associazione.

Ogni associato è iscritto in un'apposita sezione del libro degli associati in base alla appartenenza a ciascuna delle categorie suindicate.

L'ammissione di nuovi associati è fatta con deliberazione del Consiglio di Amministrazione, secondo la procedura indicata nell'art. 7 dello Statuto.

Tutti gli associati hanno tra loro pari diritti e pari doveri.

Gli associati hanno il diritto di:

- beneficiare delle erogazioni monetarie, prestazioni, servizi e assistenze garantite nel rispetto e nei limiti degli articoli 5 e 13 dello Statuto;
- partecipare alle assemblee ed esprimere il proprio voto, purché iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati;
- godere del pieno elettorato attivo e passivo;

- essere informati sulle attività dell'Associazione e controllarne l'andamento;
- partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dall'Associazione;
- recedere dall'appartenenza all'Associazione;
- esaminare i libri sociali, facendone preventiva richiesta scritta all'Organo che ne cura la tenuta nelle modalità previste dall'art. 14 dello Statuto.

I medesimi sono obbligati a:

- versare i contributi associativi stabiliti annualmente dal Consiglio di Amministrazione ed eseguire il pagamento degli eventuali altri apporti sociali stabiliti dai competenti Organi della Associazione;
- osservare e rispettare le disposizioni contenute nello Statuto e nei regolamenti interni e sottostare alle delibere prese dagli Organi della Associazione;
- non arrecare danni morali o materiali all'Associazione;
- partecipare alla vita associativa e contribuire al buon funzionamento dell'Associazione e alla realizzazione delle attività statutarie.

Il tutto come meglio precisato nello Statuto.

8) Durata

La durata dell'Associazione è fissata fino al 31 (trentuno) dicembre 2050 (duemilacinquanta) e potrà essere prorogata a norma di legge.

Gli esercizi sociali si chiudono il 31 (trentuno) dicembre di ogni anno. Il primo esercizio sociale si chiude il 31 (trentuno) dicembre 2023 (duemilaventitré).

9) Devoluzione del patrimonio

In caso di estinzione o scioglimento dell'Associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo settore e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri enti del Terzo settore, secondo le disposizioni dell'Assemblea o, in mancanza di queste ultime, alla Fondazione Italia Sociale.

10) Statuto

Il rapporto associativo è regolato dai patti riportati nello "STATUTO", contenenti le regole di funzionamento dell'Associazione, ivi incluse quelle relative all'amministrazione e alla rappresentanza, che, previa sottoscrizione dei comparenti e di me Notaio, si allega al presente atto sotto la **lettera "A"**, per formarne parte integrante e sostanziale.

11) Adempimenti e iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore

Il dott. SCANDELLI Pierangelo viene espressamente delegato a compiere tutte le pratiche necessarie per domandare e ottenere l'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, anche ai fini del conseguimento della personalità giuridica mediante tale iscrizione, e così, a mero titolo esemplificativo, potrà: sottoscrivere le istanze e le richieste che si rendessero a tal fine necessarie, sottoscrivere e produrre al RUNTS tutta la documentazione, anche contabile, anche atta a dimostrare la sussistenza del patrimonio minimo richiesto per il riconoscimento della personalità giuridica, sottoscrivere gli eventuali atti notarili di deposito di documentazione che fossero necessari od opportuni per poter richiedere l'iscrizione al RUNTS, completare o rettificare la domanda di iscrizione, integrare la documentazione depositata, apportare al presente atto e allo Statuto allegato tutte quelle modifiche, aggiunte o soppressioni, non di carattere sostanziale, che fossero eventualmente richieste dalle competenti autorità per il fine di cui sopra.

12) Spese

Per quanto riguarda le spese del presente atto e sue dipendenti, i comparenti

precisano che le anticipazioni esenti IVA *ex art. 15 D.P.R. n. 633/72* sono a carico

della BANCA CREMASCA E MANTOVANA - CREDITO COOPERATIVO - SOCIETA' COOPERATIVA, mentre l'onorario notarile è a carico della Federazione Lombarda delle Banche di Credito Cooperativo Società Cooperativa in quanto promotrice, in collaborazione con il Comipa, del progetto di costituzione di associazioni mutualistiche locali.

Tutti i componenti concordemente delegano i signori GIROLETTI Francesco, SCANDELLI Pierangelo e PILONI Giovanna per apporre le sottoscrizioni marginali al presente atto e all'allegato Statuto.

A fini fiscali, i componenti invocano l'applicazione dell'art. 3, comma 1, del d.lgs.n. 346/90.

Richiesta, io Notaio ho ricevuto il presente atto, da me personalmente dattiloscritto, completato a mano e letto, unitamente allo Statuto allegato, ai componenti, che, su mia domanda, dichiarano di approvarlo e con me Notaio lo sottoscrivono, alle ore sedici e quarantacinque.

Consta di fogli tre per pagine dieci.

In originale firmato:

Francesco GIROLETTI

FROSI Roberto

Davide BARDINI

Clara BIANCHESSI

Laura BIANCHINI

Ruggero FERRARI

Paolo GROSSI

MOSCONI Massimo

Giovanna PILONI

Stefano SARDINI

Oscar SCALMANA

SCANDELLI Pierangelo

TRIASI Franco

Alessandra VAIANI

Maria Cristina Lupacchino

Allegato "A" all'atto del 26 gennaio 2023, rep.n. 1667/1142

STATUTO

COSTITUZIONE – DENOMINAZIONE – QUALIFICAZIONE E PRINCIPI DI GESTIONE – SEDE – DURATA – SCOPI

Art. 1 – Costituzione e denominazione

Per iniziativa della "**BANCA CREMASCA E MANTOVANA - CREDITO COOPERATIVO - SOCIETA' COOPERATIVA**" è costituita un'associazione assistenziale di natura mutualistica denominata "**CreMan per Te - ETS Associazione Mutualistica di Assistenza**", o più semplicemente "**CreMan per Te - ETS**", che nel presente Statuto viene indicata, per brevità, con la parola Associazione o Mutua.

Nel periodo transitorio precedente l'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, l'acronimo "ETS" non è spendibile nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico. Successivamente all'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, l'Associazione indica gli estremi dell'iscrizione negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.

L'Associazione, disciplinata dal presente Statuto, dal Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (in seguito denominato "Codice del Terzo settore") e, in quanto compatibile, dal Codice civile e relative disposizioni di attuazione, basa la propria attività sociale sui principi della mutualità volontaria e del metodo della reciproca assistenza.

Art. 2 – Qualificazione come ETS e principi di gestione

L'Associazione è costituita per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento di attività di interesse generale in forma di mutualità.

I principi della mutualità volontaria e il metodo della reciproca assistenza sono in primo luogo la reciproca prestazione di aiuto tra gli associati al verificarsi degli ipotizzati bisogni, per il tramite della formazione, diretta e indiretta, dei mezzi necessari da utilizzarsi nelle situazioni previste.

I principi della mutualità volontaria e il metodo della reciproca assistenza si possono attuare anche attraverso il reciproco soccorso tra gli associati nella forma della prestazione d'opera erogata dagli associati a favore di altri associati o relativi familiari in modo personale, spontaneo e gratuito.

I principi della mutualità volontaria e il metodo della reciproca assistenza sono alla base del patto sociale che lega gli associati sia tra di loro che verso l'Associazione, pertanto tutte le iniziative ed attività che sono realizzate dall'Associazione, debbono ispirarsi a tali principi e metodo, sia dal punto di vista formale che sostanziale.

Art. 3 – Sede

L'Associazione ha sede legale nel Comune di Crema.

La variazione dell'indirizzo in cui è ubicata la sede legale all'interno del medesimo Comune potrà essere decisa dal Consiglio di Amministrazione, che provvederà a darne comunicazione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, senza la necessità di modificare il presente Statuto. Spetta altresì al Consiglio di Amministrazione l'istituzione e la soppressione di sedi secondarie, delegazioni, sezioni ed uffici in altre località.

Spetta all'Assemblea degli Associati deliberare il trasferimento della sede legale in altri Comuni.

L'Associazione può articolare la propria attività in sezioni territoriali, aziendali e di categoria. Apposito regolamento fissa le norme di costituzione e funzionamento

delle sezioni, nonché le modalità di aggregazione ed i rapporti con gli organismi mutualistici e associativi.

Art. 4 - Durata

L'Associazione ha la durata fino al 31 (trentuno) dicembre 2050 (duemilacinquanta) e potrà essere prorogata a norma di legge.

Art. 5 – Finalità, attività d'interesse generale e diverse

L'Associazione non ha scopo di lucro.

L'Associazione, nel rispetto dei principi e del metodo della mutualità, persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante l'esercizio di una o più delle attività di interesse generale previste dall'articolo 5 del D.lgs. 117/2017 e successive modificazioni ed integrazioni, con particolare riguardo ai seguenti ambiti operativi:

- interventi e prestazioni sanitarie;
- interventi e servizi sociali;
- prestazioni socio-sanitarie;
- attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale.

Le attività di cui sopra vengono svolte in conformità al contenuto e ai limiti definitori indicati nell'art. 5 del Codice del Terzo settore. In tale contesto l'Associazione in particolare si prefigge: la promozione e l'inclusione sociale nel proprio territorio affinché ogni persona possa rappresentare una più efficace risorsa per la comunità anche attraverso:

- a) l'attuazione dei principi di uguaglianza, di pari dignità sociale degli individui e dei gruppi;
- b) l'attuazione del principio di sussidiarietà e di solidarietà, per affermare i diritti di tutti i residenti, anche immigrati, e per superare squilibri economici, sociali, territoriali e culturali;
- c) lo sviluppo della democrazia e della persona umana;
- d) la piena attuazione dei diritti di cittadinanza e la realizzazione delle pari opportunità fra donne e uomini;
- e) la tutela e la valorizzazione delle risorse ambientali e del patrimonio storico ed artistico;
- f) la realizzazione di uno sviluppo economico e sociale che valorizzi le attitudini e le capacità umane e professionali;
- g) la realizzazione di un sistema integrato di servizi sanitari e sociali;
- h) il superamento di tutte le forme di disagio sociale;
- i) l'affermazione del diritto alla cultura, alla educazione ed alla formazione permanente;
- j) lo sviluppo della pratica sportiva e di educazione del corpo ed alla promozione della salute.

Nello specifico, l'Associazione **in ambito sanitario** promuove e gestisce, direttamente o in convenzione, un sistema mutualistico integrativo e complementare del servizio sanitario nazionale. In particolare, per il raggiungimento di tale fine, l'Associazione potrà:

- erogare sussidi nella forma delle diarie da ricovero e dei rimborsi delle spese medico-sanitarie;
- consentire l'accesso a reti convenzionali per ridurre il costo delle prestazioni mediche e i tempi di attesa;
- favorire l'erogazione di servizi di consulenza medica e pronto intervento;

- organizzare check up e campagne di prevenzione sanitaria;

- favorire la diffusione della cultura della prevenzione e della tutela della salute e promuovere l'adozione di corretti stili di vita al fine di migliorare il benessere psico-fisico dei propri associati;
- favorire servizi socio sanitari di natura residenziale e/o domiciliare anche attraverso la stipula di convenzioni con cooperative, operatori infermieristici ed altri soggetti deputati all'erogazione di servizi per le persone che necessitano, anche temporaneamente, di assistenza riabilitativa;
- realizzare programmi assistenziali finalizzati a garantire la permanenza a domicilio o in strutture residenziali o semiresidenziali delle persone anziane e disabili;
- favorire l'erogazione di interventi e prestazioni sanitarie ivi comprese quelle di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 Febbraio 2001 pubblicato in G.U. n. 129 del 6 giugno 2001 e successive modificazioni ed integrazioni.

L'Associazione **in ambito sociale** provvede all'erogazione all'associato ed alla sua famiglia di assistenze economiche in caso di vecchiaia, infortunio ed invalidità e sussidi alle famiglie degli associati anche per il caso di morte dell'associato. In particolare, per il raggiungimento di tale fine, l'Associazione potrà:

- erogare sussidi di natura monetaria in caso di vecchiaia, infortunio e invalidità;
- stipulare convenzioni con cooperative, operatori qualificati ed altri soggetti deputati all'erogazione di servizi per le persone anziane o che richiedono assistenza domiciliare;
- erogare sussidi, servizi e prestazioni agli associati e ai loro familiari, soprattutto in presenza di figli, al fine di ridurre gli oneri legati alla gestione della famiglia e delle sue esigenze;
- stipulare convenzioni con operatori economici per ridurre o rendere più sostenibile nell'interesse dell'associato e dei suoi familiari il costo di beni o servizi collegati alla gestione della famiglia e delle sue esigenze;
- erogare direttamente e/o indirettamente interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1 comma 1 e 2 della legge 8 Novembre 2000 n. 328 e successive modificazioni ed integrazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 Febbraio 1992 n. 104 e alla legge 22 giugno 2016 n. 112 e successive modificazioni ed integrazioni.

In **ambito educativo** promuove il miglioramento delle condizioni morali e culturali degli associati e dei loro familiari. In particolare potrà:

- promuovere eventi nei settori dell'informazione ed educazione sanitaria, della formazione professionale e della cultura in generale;
- organizzare corsi di formazione ed altre attività formative, con esclusione delle attività di formazione di cui al D.lgs. 276/2003;
- svolgere attività e promuovere iniziative che possano accrescere le conoscenze, competenze e abilità anche lavorative degli associati e dei loro familiari;
- promuovere ed eventualmente gestire interventi e servizi di educazione, istruzione e formazione professionale ai sensi della legge 28 marzo 2003 n. 53 e successive modificazioni ed integrazioni, nonché attività di interesse generale con finalità educative;
- promuovere ed eventualmente gestire la formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà

educativa;

- promuovere interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia dell'ambiente e alla valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio;
- organizzare e gestire attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale come previsto dall'art. 5 lettera i) del decreto legislativo n. 117/2017 e successive modificazioni;
- promuovere la cultura della legalità, della pace tra i popoli e della non-violenza, nonché l'educazione al consumo responsabile, l'educazione finanziaria, la lotta contro l'usura e la ludopatia.

In **ambito ricreativo** promuove lo svolgimento di attività e l'organizzazione di eventi nel settore del tempo libero.

L'Associazione potrà inoltre:

- promuovere e favorire strumenti, servizi e prestazioni idonei all'avvio al lavoro dell'associato e dei suoi familiari;
- diffondere il rafforzamento dei principi della mutualità ed i legami di solidarietà fra gli associati, nonché fra quest'ultimi ed altri cittadini che si trovano in stato di bisogno o emarginazione attraverso l'organizzazione delle risorse fisiche, materiali, morali degli associati e dei terzi che a qualunque titolo partecipano alle attività dell'Associazione, comprese le prestazioni d'opera erogate dagli associati e loro familiari in modo personale, spontaneo e gratuito;
- organizzare attività sportive dilettantistiche, turistiche di interesse sociale, culturale e religioso, nonché di promozione e diffusione della cultura, e della pratica del volontariato.

Per il raggiungimento degli scopi sociali l'Associazione può stipulare convenzioni con strutture sanitarie, parasanitarie, centri termali, centri di assistenza, aziende di credito, compagnie di assicurazione ed ogni altro ente pubblico e privato.

L'Associazione può anche esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del Terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale sopra individuate, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti dalla normativa vigente.

L'Associazione può esercitare anche attività di raccolta fondi attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva, al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico, in conformità alla normativa vigente.

L'Associazione può inoltre compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni di natura immobiliare, mobiliare necessarie o utili alla realizzazione degli scopi sociali o comunque, sia direttamente che indirettamente, attinenti ai medesimi.

L'Associazione si avvale preferenzialmente dei servizi offerti dagli organismi promossi dalla categoria del Credito Cooperativo cui appartiene il socio Fondatore, nonché dal Comipa, Consorzio tra Mutue Italiane di Previdenza e Assistenza, ideatore e promotore del progetto di mutualità associativa da cui trae ispirazione il presente Statuto.

Previo deliberazione del Consiglio di Amministrazione l'Associazione potrà partecipare a consorzi ed enti la cui attività è ritenuta utile ai fini dello sviluppo e del raggiungimento degli scopi dell'Associazione. Potrà altresì collaborare con enti pubblici e privati al fine di sviluppare al meglio la mutualità sul proprio territorio e le proprie finalità statutarie.

Tutte le attività sopra indicate dovranno essere svolte secondo le modalità e in

presenza dei requisiti previsti dalle vigenti norme di legge. Resta in particolare

precluso all'Associazione lo svolgimento delle attività riservate ai sensi del D.Lgs. n. 385 del 1^ settembre 1993 e del D.Lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998, lo svolgimento delle attività comunque non consentite alle Associazioni di cui agli articoli 14 e seguenti del Codice Civile o per le quali siano richiesti particolari requisiti o abilitazioni non in possesso dell'Associazione, nonché l'esercizio diretto da parte dell'Associazione delle attività riservate per legge a professionisti iscritti in appositi Ordini, Albi o Elenchi.

Resta inoltre preclusa all'Associazione l'erogazione di prestazioni integrative, complementari o sostitutive rispetto a quelle offerte dal Servizio Sanitario Nazionale, nella forma di Fondo Sanitario Integrativo del Sistema Sanitario Nazionale, istituito o adeguato ai sensi dell'art. 9 del D. Lgs. 502/1992 e successive modificazioni.

È precluso infine l'esercizio di previdenza complementare e forme pensionistiche afferenti, di cui al D. Lgs. 5 dicembre 2005 n. 252.

ASSOCIATI

Art. 6 – *Categorie di soci*

Il numero degli associati è illimitato. Gli associati si possono suddividere nelle seguenti categorie:

- a) soci ordinari;
- b) soci sostenitori.

La suddivisione degli associati nelle suddette categorie, non implica alcuna differenza di trattamento in merito ai loro diritti e doveri nei confronti dell'Associazione.

Possono essere soci ordinari le persone fisiche che abbiano compiuto la maggiore età e che siano soci, clienti o dipendenti del socio fondatore e sostenitore dell'Associazione: BANCA CREMASCA E MANTOVANA - CREDITO COOPERATIVO - SOCIETA' COOPERATIVA. Possono essere soci ordinari anche le persone fisiche che abbiano compiuto la maggiore età e che abbiano la qualità di iscritti, associati, partecipanti o utenti degli altri soci sostenitori dell'Associazione.

Possono essere soci sostenitori le persone giuridiche che per mezzo dei propri apporti volontari intendano partecipare a programmi pluriennali finalizzati allo sviluppo dell'Associazione e/o sostenere economicamente in ogni forma possibile, anche mettendo a disposizione le proprie risorse umane e tecniche, l'attività dell'Associazione. Le contribuzioni dei soci sostenitori sono sempre volontarie, in quanto non vi è nessun obbligo giuridico a loro carico di contribuire in quanto trattasi in ogni caso di liberalità erogate a favore dell'Associazione.

Ogni associato è iscritto in un'apposita sezione del libro degli associati in base alla appartenenza a ciascuna delle categorie suindicate.

Art. 7 – *Domanda di ammissione*

L'ammissione di nuovi associati è fatta con deliberazione del Consiglio di Amministrazione.

Chi desidera diventare associato deve, pertanto, presentare domanda al Consiglio di Amministrazione.

La domanda dei soci ordinari deve indicare:

- nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, residenza e attività svolta;
- la dichiarazione di possedere i requisiti per l'ammissione ad associato di cui al precedente art. 6;
- l'autorizzazione in favore della Mutua di chiedere ed ottenere dai soci

sostenitori informazioni sull'esistenza e la natura dei rapporti in essere con

l'associato al fine di permettere la valutazione nel tempo della permanenza dei requisiti previsti per lo status giuridico di associato della Mutua;

- l'impegno a versare la quota di ammissione, i contributi associativi e gli apporti sociali stabiliti dai competenti Organi sociali a carico dei soci ordinari della Mutua;
- l'impegno ad osservare le disposizioni contenute nello Statuto e nei regolamenti interni e di sottostare alle delibere prese dagli Organi sociali.

La domanda dei soci sostenitori deve essere sottoscritta dal legale rappresentante e deve indicare:

- denominazione o ragione sociale, sede legale, codice fiscale, oggetto sociale e data di costituzione;
- l'impegno a versare la quota di ammissione alla Mutua;
- l'impegno a sostenere la Mutua nel conseguimento degli scopi sociali;
- l'impegno ad osservare le disposizioni contenute nello Statuto e nei regolamenti interni e di sottostare alle delibere prese dagli Organi sociali.

Alla domanda dovrà essere allegato l'estratto della deliberazione dell'organo sociale che ha deliberato l'adesione.

Sull'accoglimento della domanda decide il Consiglio di Amministrazione secondo criteri non discriminatori coerenti con le finalità perseguite e le attività d'interesse generale svolte.

La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura del Consiglio di Amministrazione, nel libro degli associati.

Il Consiglio di Amministrazione deve, entro 60 (sessanta) giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dall'Organo competente, chi l'ha proposta può entro 60 (sessanta) giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, che delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della successiva convocazione.

Il trattamento dei dati personali acquisiti all'atto dell'iscrizione presso l'Associazione nonché nel corso del rapporto associativo sono finalizzati all'instaurazione e gestione del vincolo associativo e non possono essere comunicati o diffusi a terzi fatte salve l'espressa accettazione da parte dell'interessato e le comunicazioni richieste per gli adempimenti di legge.

Art. 8 – Rapporto associativo

Il vincolo associativo è subordinato al pagamento della quota di ammissione e si costituisce dalla data di iscrizione del nuovo associato nel libro degli associati da parte dell'organo competente.

È vietata in ogni caso e in modo assoluto la temporaneità della partecipazione alla vita associativa. Non è quindi ammessa la figura dell'associato temporaneo.

Tutti gli associati hanno tra loro pari diritti e pari doveri.

Gli associati hanno il diritto di:

- beneficiare delle erogazioni monetarie, prestazioni, servizi e assistenze garantite nel rispetto e nei limiti del precedente articolo 5 e del successivo articolo 13.
- partecipare alle assemblee ed esprimere il proprio voto, purché iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati;
- godere del pieno elettorato attivo e passivo;

— essere informati sulle attività dell'Associazione e controllarne l'andamento;

— partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dall'Associazione;

— recedere dall'appartenenza all'Associazione;

— esaminare i libri sociali, facendone preventiva richiesta scritta all'Organo che ne cura la tenuta nelle modalità previste dall'art. 14.

I medesimi sono obbligati a:

— versare i contributi associativi stabiliti annualmente dal Consiglio di Amministrazione ed eseguire il pagamento degli eventuali altri apporti sociali stabiliti dai competenti Organi della Associazione;

— osservare e rispettare le disposizioni contenute nel presente Statuto e nei regolamenti interni e sottostare alle delibere prese dagli Organi della Associazione;

— non arrecare danni morali o materiali all'Associazione;

— partecipare alla vita associativa e contribuire al buon funzionamento dell'Associazione e alla realizzazione delle attività statutarie.

Il comportamento dell'associato verso gli altri aderenti ed all'esterno dell'Associazione deve essere animato da spirito di solidarietà ed attuato con correttezza, buona fede, onestà, probità e rigore morale, nel rispetto del presente Statuto e delle linee programmatiche emanate.

I diritti connessi alla qualità di associato sorgono dopo il pagamento della quota di ammissione e dei contributi associativi, trascorso l'eventuale periodo di carenza, come disciplinato dai regolamenti interni, nei termini e con le modalità fissate dai regolamenti stessi che disciplinano le prestazioni garantite.

La quota di ammissione ed i contributi associativi non possono essere restituiti all'associato anche in caso di recesso o esclusione dell'associato o liquidazione anticipata dell'Associazione.

La qualità di associato non è trasmissibile né per atto tra vivi né a causa di morte.

Art. 9 - Recesso

Oltre che nei casi previsti dalla legge, e in particolare dall'art. 24, 2° comma del Codice Civile, può recedere l'associato:

a) che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;

b) che non intenda o non si trovi più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi dell'Associazione.

La dichiarazione di recesso ha effetto con lo scadere dell'anno sociale in corso, purché sia fatta almeno tre mesi prima dalla data di chiusura di ciascun esercizio.

Il recesso, per essere valido, deve essere portato a conoscenza del Consiglio di Amministrazione attraverso compilazione dell'apposito modulo da consegnare a mano o trasmettere a mezzo email.

L'associato recedente deve comunque portare a termine gli impegni o gli incarichi presi nei confronti dell'Associazione.

Art. 10 - Esclusione

Oltre che nei casi previsti dalla legge, può dal Consiglio di Amministrazione essere escluso, a suo insindacabile giudizio, l'associato che:

a) non è più in grado di concorrere al raggiungimento degli scopi sociali oppure ha perduto i requisiti per l'ammissione;

b) in qualunque modo danneggia moralmente o materialmente la Mutua, oppure fomenta dissidi o disordini fra gli associati;

c) svolge attività in contrasto o concorrente con quella della Mutua;

d) non osserva le disposizioni contenute nello Statuto o nei regolamenti interni oppure le deliberazioni legalmente prese dagli Organi competenti

dell'Associazione;

e) senza giustificati motivi, non adempie puntualmente gli obblighi assunti a qualunque titolo verso l'Associazione e in particolare si renda moroso nel versamento dei contributi associativi così come determinati dal Consiglio di Amministrazione.

Nei casi indicati alle lettere d) ed e) l'associato inadempiente deve essere invitato, a mezzo di lettera raccomandata, a mettersi in regola e la esclusione potrà aver luogo solo trascorsi 30 (trenta) giorni dal detto invito e sempreché l'associato si mantenga inadempiente.

Art. 11 - Comunicazione

Le deliberazioni prese dal Consiglio di Amministrazione a norma dell'articolo 10 devono essere comunicate all'interessato mediante lettera consegnata a mani ovvero a mezzo raccomandata o posta elettronica all'indirizzo risultante nel libro degli associati.

La deliberazione di esclusione provoca la cessazione della qualità di associato, a tutti gli effetti, nel momento in cui la relativa comunicazione giunge all'associato.

Contro la decisione di esclusione, l'associato può ricorrere all'Arbitro di cui al successivo art. 30. Il ricorso, a pena di decadenza, deve essere proposto con lettera raccomandata entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della deliberazione; esso non ha effetto sospensivo.

PATRIMONIO SOCIALE

Art. 12 - Composizione

Il patrimonio della Mutua, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli Organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Il patrimonio sociale è costituito:

- a) dal fondo sociale di dotazione, che è formato dalle quote di ammissione versate dai soci ordinari, il cui valore è stabilito dall'Assemblea tra un minimo di 5,00 (cinque virgola zero zero) Euro ed un massimo di 100,00 (cento virgola zero zero) Euro pro-capite, e dalle quote di ammissione versate dai soci sostenitori, il cui valore è stabilito dall'Assemblea con un minimo di 15.000,00 (quindicimila virgola zero zero) Euro pro-capite;
- b) dalla riserva ordinaria formata con le quote degli eventuali avanzi di gestione di cui al successivo art. 15;
- c) da altre riserve libere o vincolate per specifiche attività mutualistiche e sociali;
- d) dai contributi straordinari dei soci ordinari stabiliti dall'Assemblea per il ripianamento dell'eventuale disavanzo di gestione rilevato nel bilancio annuale; tali contributi possono essere stabiliti solo dall'Assemblea e non possono superare 100,00=(cento virgola zero zero) Euro pro-capite, per esercizio sociale;
- e) da eventuali riserve straordinarie formate con lasciti o donazioni. I lasciti e le donazioni che la Mutua avesse a conseguire per un fine determinato ed avente carattere di perpetuità saranno tenuti distinti dal restante patrimonio sociale e le rendite relative dovranno essere erogate in conformità della destinazione fissata dal testatore o dal donante.

In caso di disavanzo di gestione rilevato nel bilancio annuale l'Assemblea può deliberare la copertura utilizzando dapprima gli avanzi di gestione degli esercizi precedenti, poi le riserve statutarie e quindi il fondo sociale di dotazione nei limiti previsti dalla normativa vigente. Solo dopo aver utilizzato le predette poste del patrimonio sociale il disavanzo può essere coperto attraverso i contributi straordinari di cui alla precedente lettera d) del presente articolo.

Le disponibilità finanziarie del patrimonio sociale sono generalmente impiegate in depositi o obbligazioni della BANCA CREMASCA E MANTOVANA - CREDITO COOPERATIVO - SOCIETA' COOPERATIVA o in titoli di stato o strumenti con analoga rischiosità.

Il patrimonio dell'Associazione nelle sue diverse articolazioni costituisce il fondo comune dell'Associazione destinato esclusivamente alle attività dell'Associazione, funzionali al perseguimento delle finalità statutarie.

CONTRIBUTI ASSOCIATIVI E PRESTAZIONI

Art. 13 – Contributi associativi e prestazioni

L'Associazione trae le risorse economiche per il suo funzionamento da:

- contributi associativi dovuti dai soci ordinari al fine dell'erogazione delle prestazioni contemplate dallo scopo dell'Associazione;
- liberalità, donazioni, lasciti testamentari, ricevute dagli associati o da terzi;
- contributi dello Stato, di enti ed istituzioni pubbliche e/o private;
- redditi derivanti dal patrimonio di cui all'art. 12;
- proventi da attività di raccolta fondi nonché entrate derivanti da marginali attività commerciali e produttive.

Tutte le entrate ed eventuali avanzi di gestione sono destinati esclusivamente alla realizzazione delle finalità dell'Associazione.

I contributi associativi dovuti dai soci ordinari sono stabiliti annualmente dal Consiglio di Amministrazione.

Il Consiglio di Amministrazione disciplina anche le modalità e i termini del versamento dei contributi da parte degli associati.

Le prestazioni contemplate dallo scopo dell'Associazione sono fornite agli associati in regime di mutualità nell'ambito delle disponibilità di bilancio e nel rispetto del principio di uniformità di disciplina del rapporto associativo.

Le prestazioni possono essere fornite anche mediante contratti conclusi con compagnie di assicurazione o accordi con altri enti mutualistici.

SCRITTURE CONTABILI, ESERCIZIO SOCIALE E BILANCIO

Art. 14 - Libri sociali e diritto consultazione dei soci

Oltre alla tenuta dei libri e scritture contabili prescritti dalla legge, l'Associazione tiene i seguenti libri sociali e registri:

- Libro degli associati;
- Registro dei volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale;
- Libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea degli associati;
- Libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione;
- Libro delle adunanze e delle deliberazioni degli eventuali altri Organi associativi, tenuto a cura dello stesso Organo.

Gli associati hanno diritto di ottenere informazioni dal Consiglio di Amministrazione sulle questioni riguardanti l'Associazione.

Tutti gli associati, in regola con il versamento della quota associativa, hanno il diritto di esaminare i libri sociali, tenuti presso la sede legale dell'ente, presentando motivata istanza all'organo che ne cura la tenuta. La richiesta degli associati deve essere formulata all'organo competente, con un preavviso di

almeno quindici giorni.

Art. 15 – Esercizio sociale

L'esercizio sociale va dal giorno 1 (uno) gennaio al giorno 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio sociale il Consiglio di Amministrazione provvede alla redazione del bilancio di esercizio.

Il bilancio di esercizio deve essere approvato dall'Assemblea entro sei mesi dalla chiusura dell'esercizio e comunque in tempo utile per garantire il relativo deposito presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore nei termini di legge.

L'organo amministrativo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse di cui all'art. 5, a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.

Gli eventuali avanzi netti di gestione risultanti dal bilancio saranno destinati ai fondi di riserva o in ogni caso reinvestiti per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

In ogni caso è vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli Organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Al verificarsi delle condizioni previste dall'art. 14 del D. Lgs. n. 117/2017, l'Associazione redige il bilancio sociale e pone in essere tutti gli adempimenti necessari.

Organi DELL'ASSOCIAZIONE – ORDINAMENTO – AMMINISTRAZIONE - RAPPRESENTANZA

Art. 16 - Organi

Sono Organi dell'Associazione:

- a) l'Assemblea degli Associati;
- b) il Consiglio di Amministrazione;
- c) il Comitato Esecutivo, se nominato;
- d) il Presidente;
- e) L'Organo di Controllo.

ASSEMBLEA

Art. 17 - Materie

L'Assemblea ordinaria è convocata dal Consiglio di Amministrazione almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio nei termini di legge e di Statuto.

L'Assemblea ordinaria altresì:

- a) nomina e revoca i componenti degli Organi associativi e, se previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- b) delibera sulla responsabilità dei componenti degli Organi associativi, ai sensi dell'art. 28 del Codice del Terzo Settore, e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- c) approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- d) delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla Legge, dall'Atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza.

L'Assemblea straordinaria:

- a) delibera sulle modificazioni dell'Atto costitutivo o dello Statuto;
- b) delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione

dell'Associazione.

Art. 18 – Convocazione

L'Assemblea potrà essere convocata dal Consiglio di Amministrazione quante volte lo riterrà utile secondo le modalità di cui ai successivi commi del presente articolo. Il Consiglio di Amministrazione potrà convocarla in luogo diverso dalla sede dell'Associazione purché nel territorio nazionale. L'Assemblea dovrà essere convocata senza ritardo, quando ne sia fatta richiesta motivata per iscritto da tanti associati che rappresentino almeno un decimo degli associati stessi.

La convocazione dell'Assemblea, tanto ordinaria che straordinaria, dovrà essere effettuata tramite avviso contenente l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare. L'avviso di convocazione dovrà essere comunicato ai soci almeno otto giorni prima di quello fissato per l'Assemblea a mezzo lettera consegnata a mani o email agli indirizzi di posta elettronica risultanti dal libro degli associati o PEC o mediante pubblicazione sul sito Internet dell'Associazione, utilizzando a tal fine l'area riservata a disposizione degli associati, o mediante pubblicazione su uno o più quotidiani locali a rilevante diffusione nell'ambito territoriale di operatività dell'Associazione. L'avviso di convocazione potrà anche essere affisso, in modo visibile, nei locali della sede dell'Associazione.

L'avviso di convocazione deve essere altresì trasmesso, con una delle modalità sopra indicate, ai membri del Consiglio di Amministrazione e dell'Organo di Controllo.

Nel suddetto avviso potrà essere indicata anche la data dell'eventuale seconda convocazione, che non potrà aver luogo nello stesso giorno stabilito per la prima.

Art. 19 – Presidenza e svolgimento

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente se nominato o, in mancanza di questi, da persona designata dall'Assemblea; la verbalizzazione dei contenuti dell'Assemblea è affidata a un segretario, anche estraneo, nominato dall'Assemblea su proposta del Presidente, ovvero ad un Notaio nei casi previsti dalla legge. Il relativo verbale è trascritto nel libro verbali dell'Assemblea.

Il Presidente dell'Assemblea verifica la regolarità della costituzione dell'Assemblea, accerta l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regola lo svolgimento dell'adunanza, ha generali poteri ordinatori al fine di assicurare un lineare svolgimento della riunione e garantire a ciascuno dei partecipanti il libero e sereno esercizio dei propri diritti di associato, accerta e proclama i risultati delle votazioni, dando atto di quanto precede nel verbale dell'adunanza; il Presidente dell'Assemblea può ammettere l'intervento alla riunione, in qualità di esperti, di persone non associate al fine di consentire ai presenti l'informazione necessaria al consapevole esercizio del diritto di voto.

L'Assemblea si svolge normalmente alla presenza contestuale degli associati partecipanti nel luogo fissato dall'avviso di convocazione.

Nei casi ritenuti opportuni dal Consiglio d'Amministrazione e indicati nell'avviso di convocazione, le adunanze dell'Assemblea si potranno svolgere anche mediante l'utilizzo di sistemi di collegamento a distanza in audio e videoconferenza a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione, di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati e di ricevere, trasmettere o visionare documenti. In particolare è necessario che:

- sia consentito al Presidente dell'Assemblea, anche a mezzo del proprio ufficio di

presidenza, di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;

- sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;

- sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;

- siano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio/video collegati a cura dell'Associazione, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove è stata convocata, dove saranno presenti il Presidente e il soggetto verbalizzante.

E' altresì ammessa l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota.

E' fatta in ogni caso salva la possibilità dell'Assemblea di deliberare un apposito regolamento che disciplini nello specifico le modalità di gestione delle assemblee in modalità telematica e le relative modalità di votazione.

Art. 20 - Quorum

L'Assemblea ordinaria è valida in prima convocazione quando sia presente, in proprio o per delega, almeno la maggioranza degli associati e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti nella adunanza.

L'Assemblea straordinaria è valida in prima convocazione quando sia presente, in proprio o per delega, almeno la maggioranza degli associati ed in seconda convocazione quando è presente almeno un decimo degli associati.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti degli associati presenti all'adunanza.

Sono fatte salve le diverse maggioranze richieste in modo inderogabile dalla legge.

Se il numero di associati dell'Associazione non è inferiore a cinquecento si possono prevedere e disciplinare la costituzione e lo svolgimento di assemblee separate, comunque denominate, anche rispetto a specifiche materie ovvero in presenza di particolari categorie di associati o di svolgimento dell'attività in più ambiti territoriali. A tali assemblee si applicano le disposizioni di cui ai commi terzo, quarto, quinto e sesto dell'articolo 2540 del Codice Civile, in quanto compatibili. L'Assemblea potrà deliberare un apposito regolamento che disciplini nello specifico le modalità di funzionamento delle assemblee separate.

Le delibere assembleari devono farsi constare nell'apposito libro verbali sottoscritte dal Presidente e dal Segretario dell'Assemblea.

Il libro dei verbali dell'Assemblea degli Associati deve essere messo a disposizione degli associati presso la sede dell'Associazione.

Art. 21 – Diritto di voto

Nell'Assemblea hanno diritto di voto tutti coloro che sono iscritti, da almeno 3 (tre) mesi, nel libro degli associati e non siano in mora nel versamento dei contributi associativi ordinari e straordinari.

Ciascun associato ha un voto.

Gli associati, che per qualsiasi motivo non possono intervenire personalmente all'Assemblea, hanno la facoltà di farsi rappresentare soltanto da altri associati mediante delega scritta.

Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di tre associati ovvero di cinque se il numero di associati non è inferiore a cinquecento.

Si applicano i commi quattro e cinque dell'art. 2372 del Codice Civile, in quanto compatibili.

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Art. 22 – Numero, composizione, durata in carica

Spetta all'Assemblea degli Associati deliberare il numero dei membri del Consiglio di Amministrazione, che devono essere scelti, in ogni caso, tra i soci ordinari.

Il Consiglio di Amministrazione è composto da cinque o sette o nove o undici membri di cui rispettivamente due (se i membri sono cinque), tre (se i membri sono sette), quattro (se i membri sono nove), cinque (se i membri sono undici) designati su lista presentata dai soci sostenitori.

L'assunzione della carica di amministratore è subordinata al possesso di specifici requisiti di onorabilità, professionalità ed indipendenza, anche con riferimento ai requisiti al riguardo previsti da codici di comportamento redatti da associazioni di rappresentanza o reti associative del Terzo settore. Si applica in tal caso l'articolo 2382 del Codice Civile.

Gli amministratori durano in carica tre esercizi e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica. I relativi membri sono rieleggibili.

La cessazione degli amministratori per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il Consiglio di Amministrazione è stato ricostituito.

Il Consigliere che senza giustificato motivo non partecipa a tre sedute consecutive è considerato decaduto.

Nessun compenso spetta agli Amministratori per la loro carica, fatto salvo quanto disposto dal successivo art. 25, penultimo comma. Ad essi spetta il rimborso delle spese sostenute per conto dell'Associazione nell'esercizio delle loro mansioni e nei limiti fissati dall'Assemblea.

I consiglieri eleggono tra loro un Presidente ed eventualmente un Vice Presidente nella prima riunione utile.

Le funzioni di segretario del Consiglio di Amministrazione possono essere svolte anche da un estraneo al Consiglio stesso.

Gli amministratori, entro 30 (trenta) giorni dalla notizia della loro nomina, devono chiederne l'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo settore indicando, oltre alle informazioni previste nel comma 6, art. 26 del Codice del Terzo settore, a quali di essi è attribuita la rappresentanza dell'Associazione e precisando se disgiuntamente o congiuntamente. Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel suddetto Registro o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

Art. 23 - Sostituzione

Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più amministratori, per dimissioni o altre cause, occorre procedere alla nomina dei nuovi componenti. A tal fine, gli amministratori rimasti in carica devono convocare l'Assemblea per le nuove nomine. Gli amministratori così nominati scadono insieme a quelli in carica al momento della loro nomina.

Qualora venga meno la maggioranza degli amministratori, decade l'intero Consiglio di Amministrazione. In tal caso, gli amministratori rimasti in carica devono convocare con la massima urgenza consentita l'Assemblea per le nuove nomine.

Qualora vengano a cessare tutti gli amministratori, l'Assemblea per la nomina dell'intero Consiglio deve essere convocata d'urgenza dall'Organo di Controllo se nominato, il quale può compiere nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione. In mancanza dell'Organo di Controllo il Consiglio di Amministrazione rimane in carica fino alla sua sostituzione.

La sostituzione degli amministratori è deliberata nel rispetto delle norme statutarie previste per le varie categorie di associati in materia di designazione dei componenti del Consiglio di Amministrazione.

Art. 24 – Convocazione e quorum

Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente o da chi lo sostituisce, tutte le volte che egli lo riterrà utile oppure quando ne sia fatta domanda da almeno 1/3 (un terzo) dei consiglieri.

La convocazione è effettuata mediante avviso contenente l'indicazione del giorno, del luogo e dell'ora della riunione, spedito a mezzo di posta elettronica o consegnato a mani a tutti i Consiglieri e ai membri dell'Organo di Controllo almeno tre giorni prima dell'adunanza e, nei casi di urgenza, almeno un giorno prima della riunione.

Di norma il Consiglio di Amministrazione sarà convocato presso la sede dell'Associazione; il Presidente potrà comunque convocarlo in luogo diverso purché nel territorio nazionale.

Il Consiglio di Amministrazione è comunque validamente costituito, anche in assenza delle suddette formalità di convocazione, qualora siano presenti tutti i Consiglieri e tutti i membri dell'Organo di Controllo.

Le riunioni del Consiglio si potranno svolgere anche per video o tele conferenza a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione, di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati e di ricevere, trasmettere o visionare documenti. In particolare è necessario che:

- sia consentito al Presidente, anche a mezzo del proprio ufficio di presidenza, di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente lo svolgimento dell'adunanza;
- sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;
- siano indicati nell'avviso di convocazione (salvo che si tratti di adunanza in forma totalitaria) i luoghi audio/video collegati a cura dell'Associazione, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il Presidente e il soggetto verbalizzante.

Il Consiglio di Amministrazione potrà deliberare un apposito regolamento che disciplini nello specifico le modalità di funzionamento delle adunanze con mezzi di telecomunicazione.

Le adunanze sono validamente costituite con la maggioranza degli amministratori in carica e sono presiedute dal Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice-Presidente; in mancanza, dal Consigliere designato dagli intervenuti.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti.

Sono prese con il voto favorevole di almeno i 3/4 (tre quarti) dei componenti il Consiglio di Amministrazione e sempre a voto palese le deliberazioni relative:

- alla nomina del Presidente e del Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione;
- alla nomina del Comitato Esecutivo o di componenti del Consiglio di Amministrazione a cui sono delegate parte delle attribuzioni proprie del Consiglio;
- all'eventuale remunerazione di Consiglieri investiti di particolari incarichi a

norma del successivo art. 25, penultimo comma;

- alla ammissione o al rigetto della domanda di nuovi associati sia ordinari che sostenitori;
- all'esclusione di un associato nei casi previsti dall'art. 10;
- alla costituzione del comitato di controllo sulla responsabilità amministrativa della Società, disciplinato ai sensi del D.lgs. 231/2001, laddove sia stato adottato il relativo modello organizzativo;
- alla disciplina delle prestazioni mutualistiche ed assistenziali;
- alla determinazione dei contributi associativi dovuti dai soci ordinari a norma del precedente art. 13, commi tre e quattro;
- alle richieste di affidamenti bancari di qualunque tipo;
- alle acquisizioni o cessioni di immobili, alla partecipazione a società o enti;
- all'assunzione di dipendenti e collaboratori;
- alle proposte elaborate dal Consiglio per la modifica del presente Statuto e per l'approvazione e la modifica dei regolamenti interni di competenza assembleare;
- alla convocazione dell'Assemblea avente ordine del giorno diverso da quello dell'approvazione del bilancio.

Le delibere del Consiglio di Amministrazione devono farsi constare nell'apposito libro verbali.

Art. 25 - Poteri

Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione dell'Associazione.

Esso può compiere pertanto tutti gli atti e le operazioni di ordinaria e straordinaria amministrazione, fatta eccezione di quelli che per legge sono di esclusiva competenza dell'Assemblea.

Può perciò anche deliberare l'adesione dell'Associazione a consorzi, ad organismi federativi e consortili, la cui azione possa tornare utile all'Associazione stessa ed agli associati; può concedere, postergare o cancellare ipoteche.

Il Consiglio può delegare parte delle proprie attribuzioni ad uno o più dei suoi membri oppure ad un Comitato Esecutivo, il cui numero e le cui attribuzioni sono fissati dallo stesso Consiglio a norma del successivo art. 26.

Possono formare oggetto di delega soltanto competenze gestionali relative all'amministrazione ordinaria dell'Associazione e non potranno essere comunque delegate le attribuzioni relative alla redazione del bilancio e quelle di cui al precedente art. 24 richiedenti il voto favorevole di almeno i 3/4 (tre quarti) dei componenti il Consiglio di Amministrazione.

Ai Consiglieri investiti di particolari incarichi può essere stabilita una eventuale remunerazione, nell'osservanza delle norme di legge. Tale remunerazione è deliberata dal Consiglio di Amministrazione, sentito l'Organo di Controllo.

Il Consiglio oltre a poter nominare il direttore, il segretario generale, i coordinatori delle attività, può, per meglio adempiere agli scopi sociali e qualora risultasse opportuno, istituire appositi comitati: scientifici, tecnici, etici e valoriali, di orientamento e verifica, determinandone, con apposita delibera, l'ordinamento e le relative funzioni.

COMITATO ESECUTIVO

Art. 26 – Comitato esecutivo

Il Comitato Esecutivo, laddove nominato, è costituito da tre membri eletti dal Consiglio di Amministrazione di cui uno scelto tra gli amministratori designati su lista presentata dai Soci Sostenitori.

Il Comitato Esecutivo è presieduto dal Presidente o dal Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione in carica e la scadenza del mandato sarà contestuale alla scadenza del Consiglio di Amministrazione.

Il Comitato Esecutivo rendiconta al Consiglio obbligatoriamente ogni sei mesi.

Su delega del Consiglio, il Comitato Esecutivo può esercitare competenze gestionali ed operative relative all'amministrazione ordinaria dell'Associazione, con esclusione di quelle indicate nel quinto comma del precedente art. 25.

PRESIDENTE

Art. 27 - Presidente

La firma e la rappresentanza dell'Associazione di fronte ai terzi e in giudizio spettano al Presidente del Consiglio di Amministrazione.

In caso di assenza o impedimento del Presidente, tutti i poteri a lui attribuiti spettano al Vice Presidente se nominato o, in mancanza o nell'assenza di questo, a un consigliere designato dal Consiglio. Di fronte ai terzi, la firma di chi sostituisce il Presidente fa prova dell'assenza o dell'impedimento di quest'ultimo.

Previa autorizzazione del Consiglio di Amministrazione il Presidente o chi lo sostituisce potrà delegare i propri poteri ad altro consigliere, nonché, con speciale procura, ad impiegati e collaboratori della Mutua e solo per singoli atti o categorie di atti.

ORGANO DI CONTROLLO E REVISIONE LEGALE DEI CONTI

Art. 28 – Organo di Controllo

L'Organo di Controllo è nominato dall'Assemblea degli Associati al ricorrere dei requisiti previsti dalla Legge o, dove non ricorrenti, per volontà dell'Assemblea.

Può essere monocratico o collegiale, secondo quanto stabilito dall'Assemblea all'atto della nomina.

Nel caso di Organo collegiale esso si compone di tre membri effettivi e due supplenti eletti dall'Assemblea anche tra persone non socie. Nel caso di Organo monocratico esso si compone di un controllore effettivo e uno supplente eletti dall'Assemblea anche tra persone non socie.

I componenti dell'Organo di Controllo, ai quali si applica l'art. 2399 del Codice Civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al comma due, art. 2397 del Codice Civile. Nel caso di Organo collegiale i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

L'Organo di Controllo vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile dell'Associazione e sul suo concreto funzionamento.

Può inoltre esercitare la revisione legale dei conti nei casi consentiti dalla legge e qualora i suoi componenti siano revisori legali iscritti nell'apposito registro.

L'Organo di Controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'Organo di Controllo.

I componenti dell'Organo di Controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

I componenti l'Organo di Controllo partecipano di diritto alle riunioni del Consiglio d'Amministrazione e a quelle dell'Assemblea e del Comitato Esecutivo, se nominato.

I componenti dell'Organo di Controllo, che non assistono senza giustificato motivo

alle Assemblee o, durante un esercizio sociale, a due adunanze consecutive del Consiglio di Amministrazione o del Comitato Esecutivo, se nominato, decadono dall'ufficio a norma dell'art. 2405 del Codice Civile.

L'Organo di controllo dura in carica tre esercizi, scade alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della carica e i relativi membri sono rieleggibili.

Per quanto non espressamente previsto nel presente Statuto si rimanda alla disciplina di legge.

Art. 29 – Revisione legale dei conti

L'Associazione deve nominare un Revisore legale dei conti o una Società di revisione legale iscritti nell'apposito registro nei casi previsti dalla legge, salvo che, ove consentito dalla legge, la revisione legale dei conti venga affidata all'Organo di Controllo.

ARBITRATO

Art. 30 - Arbitrato

Qualunque controversia dovesse insorgere tra gli associati e l'Associazione oppure tra gli associati in materia di recesso o esclusione nonché su questioni attinenti l'applicazione, esecuzione e interpretazione delle disposizioni contenute nello Statuto, nei regolamenti interni o nelle delibere degli Organi dell'Associazione – purché per legge possa formare oggetto di compromesso – o comunque su ogni altra questione attinente a qualunque titolo ai rapporti ed all'attività dell'Associazione, sarà deferita alla decisione di un arbitro unico, da nominarsi in conformità del Regolamento della Camera Arbitrale c/o la Camera di Commercio di Cremona. I soggetti interessati dichiareranno di conoscere tale Regolamento, con particolare riguardo, ma non limitatamente, alle modalità di designazione dell'arbitro.

L'arbitro unico deciderà in via rituale secondo diritto.

VOLONTARI

Art. 31 - Volontari

I volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'Associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità.

La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari.

I volontari sono assicurati per malattie, infortunio, e per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'art. 18 del D. Lgs. n. 117/2017.

Ai volontari possono essere rimborsate dall'Associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'Organo di amministrazione: sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.

Le spese sostenute dai volontari possono essere rimborsate nei limiti di quanto previsto dall'art. 17 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117.

DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI

Art. 32 – Regolamenti interni

Il funzionamento tecnico ed amministrativo dell'Associazione potrà essere disciplinato da uno o più regolamenti interni da compilarsi a cura del Consiglio di Amministrazione.

Tramite regolamento potranno essere stabiliti i poteri del direttore e del Comitato

Esecutivo se saranno nominati, l'ordinamento e le mansioni dei comitati tecnici se verranno costituiti, nonché le mansioni ed il trattamento economico dei dipendenti dell'Associazione.

Art. 33 – Estinzione o scioglimento dell'Ente

In caso di estinzione o scioglimento dell'Associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo settore, da quando sarà operativo, e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri enti del Terzo settore, secondo le disposizioni dell'Assemblea o, in mancanza di queste ultime, alla Fondazione Italia Sociale.

L'Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori preferibilmente scelti tra i propri associati.

Art. 34 – Norme applicabili

Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli Organi associativi, si applica quanto previsto dal Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo settore) e, in quanto compatibile, dal Codice Civile.

In originale firmato:

Francesco GIROLETTI

FROSI Roberto

Davide BARDINI

Clara BIANCHESSI

Laura BIANCHINI

Ruggero FERRARI

Paolo GROSSI

MOSCONI Massimo

Giovanna PILONI

Stefano SARDINI

Oscar SCALMANA

SCANDELLI Pierangelo

TRIASI Franco

Alessandra VAIANI

Maria Cristina Lupacchino

[illegible]